

Disegno di Legge N. 253 del 14/11/2017

Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge, in coerenza con la legislazione nazionale ed europea in materia di diritti fondamentali delle persone, nonché in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza formale e sostanziale e pieno sviluppo della persona umana, reca un programma quadro di interventi volti a favorire il raggiungimento dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra le persone a prescindere dal loro orientamento sessuale, identità di genere o condizione intersessuale.

Nell'ambito delle regioni italiane, leggi contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sono state adottate dalla Toscana (L.R. 15 novembre 2004, n. 63), dalla Liguria (L.R. 10 novembre 2009, n. 52), dal Piemonte (L.R. 23 marzo 2016, n. 5) e dall'Umbria (L.R. 11 aprile 2017, n.3) mentre varie altre regioni hanno approvato disposizioni non organiche che tutelano anche le persone omosessuali e trans (ad. es. Emilia Romagna, L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, art. 48).

Dal punto di vista terminologico le nozioni di “orientamento sessuale” e “identità di genere”, sono state definite a livello internazionale e si possono ritrovare in diverse pubblicazioni scientifiche o divulgative, come ad esempio nel report “*Omofobia e discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere negli Stati membri dell'Unione europea*” (2009), curato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali¹ su mandato del Parlamento europeo.

In particolare, per orientamento sessuale si intende l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di soggetti di un sesso diverso, dello stesso sesso o di entrambi i sessi, mentre con identità di genere ci si riferisce, all'esperienza di appartenenza di genere sentita profondamente da ciascuna persona, che può o meno corrispondere al sesso assegnato alla nascita e in caso di non corrispondenza, può comportare, ove liberamente scelti, cambiamenti nell'aspetto o nelle funzioni fisiche attraverso mezzi medici, chirurgici o di altro tipo (Corte costituzionale, sent. n. 221/2015). Il diritto fondamentale di poter adeguare il sesso anagraficamente assegnato alla nascita alla propria identità di genere è tutelato in Italia dalla legge n. 164 del 1982 e successive modificazioni, in particolare il decreto legislativo n. 150 del 2011.

Sulla base di una dichiarazione presentata da Francia e Paesi Bassi il 18 dicembre 2008, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stigmatizzato le violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, reputando altresì necessarie azioni, politiche e programmi preordinati alla sensibilizzazione e al reciproco rispetto.

A livello europeo, l'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), da leggere in combinato disposto con gli artt. 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vieta qualsiasi discriminazione basata, tra l'altro, sull'orientamento sessuale.

¹ Il report è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo: <https://goo.gl/iaPvOj>.

Oltre alla stigmatizzazione dei comportamenti di tipo discriminatorio contenuta nelle citate carte europee fondamentali, il Parlamento europeo è intervenuto con diverse risoluzioni al fine di condannare i fenomeni di avversione e odio irrazionale nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, *transgender* e intersex: segnatamente, le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere “*si manifesta[no] nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, tra cui incitamento all'odio e istigazione alla discriminazione, scherno e violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e uccisioni, discriminazioni a violazione del principio di uguaglianza e limitazione ingiustificata e irragionevole dei diritti, e spesso si cela[no] dietro motivazioni fondate sull'ordine pubblico, sulla libertà religiosa e sul diritto all'obiezione di coscienza*” (risoluzione n. 2657 del 24 maggio 2012). Sulla base di tali presupposti, il Parlamento europeo, anche censurando le leggi penali ed amministrative che in alcuni Paesi sanzionano la libera autodeterminazione ed espressione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere (Russia, Ucraina, Moldova, Lituania, Lettonia, Ungheria), ha “*condanna[to] con forza tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere*” (risoluzione cit.), auspicando che gli Stati membri garantiscano l'effettiva libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere quale esplicazione del pieno sviluppo della persona umana.

Nel febbraio 2014, inoltre, il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione recante la tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (Rapporto Lunacek, 2013/2183(INI), A7-0009/2014). La risoluzione invita la Commissione europea, gli Stati membri, incluse le regioni, e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI, vale a dire una tabella di marcia, una strategia o un piano di azione che includano i temi e gli obiettivi in essa indicati, che includono – tra gli altri - la non discriminazione nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della sanità, nonché dell'informazione, ambiti nei quali ricadono le competenze legislative regionali.

Nonostante la normativa internazionale ed europea, nonché alcuni eterogenei interventi a livello nazionale soprattutto in materia di politiche del lavoro e inserimento professionale, la situazione sociale risulta particolarmente preoccupante a livello internazionale, nazionale, regionale e locale: episodi di violenza fisica, incitamento all'odio (spesso tramite la rete), dichiarazioni di intolleranza, rappresentano segnali inequivocabilmente allarmanti sulla diffusione delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, specie contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, *transgender* e intersex (LGBTI).

Ciò che è più drammatico e preoccupante è che tale contesto discriminatorio induce ancora troppo spesso le persone colpite all'adozione della strategia della “invisibilità” come forma di sopravvivenza che però si traduce in un annullamento fisico, psichico e sociale della persona. In tal senso, ricerche condotte in numerosi Paesi europei (Polonia, Portogallo, Malta, Lituania, Regno Unito, Italia, Slovenia, Lettonia, Germania, Slovacchia, e Francia) evidenziano che un numero significativo di persone cela il proprio orientamento sessuale ai propri familiari e parenti per evitare di subire forme di discriminazione in famiglia, con tutte le conseguenze emotive ed economiche (su tutte, l'allontanamento dall'abitazione) che ne possono derivare.

A comprova di tale insopportabile situazione, l'ISTAT ha rilevato (nel 2011, diffusione dei dati maggio 2012) che il 61,3% dei cittadini tra i 18 e i 74 anni ritiene che in Italia le persone omosessuali siano molto o abbastanza discriminate e che l'80,3% ritiene che identica discriminazione colpisca le persone transessuali.

Dal punto di vista della sensibilità, dai dati ISTAT si rileva che la condanna sociale dei comportamenti discriminatori appare molto diffusa: il 73% è in totale disaccordo con il fatto che non si assuma una persona per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere ovvero non si affitti un immobile per lo stesso motivo.

Una sensibilità che, tuttavia, dimostra ancora rilevanti limiti socio-culturali: si pensi che il 41,4% degli intervistati ritiene non accettabile che una persona omosessuale sia un insegnante di scuola elementare, il 28,1% che sia un medico e il 24,8% che sia un politico. Le stesse persone LGBTI intervistate hanno

dichiarato di aver subito discriminazioni a scuola o all'università, al lavoro e nella ricerca dello stesso. Questo dato è stato confermato dai dati che l'Agenzia europea per i diritti fondamentali ha raccolto nel 2012 per conto della Commissione europea nel *survey* circa le esperienze di discriminazione e di crimini generati dall'odio subito da persone LGBT nell'UE e in Croazia.

Il panorama discriminatorio sommariamente delineato, richiede un intervento di politiche attive ad ogni livello di governo, cogliendo l'esortazione contenuta nel citato *report* della FRA del 2009 "*Omofobia e discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere negli Stati membri dell'Unione europea*": "*Per combattere in modo efficace le violazioni dei diritti fondamentali occorre in primo luogo un fermo impegno politico nei confronti dei principi della parità di trattamento e della non discriminazione. I leader politici (...) devono adottare una posizione ferma contro l'omofobia e la discriminazione nei confronti delle persone LGBT e dei transgender, contribuendo in tal modo a un cambiamento positivo degli atteggiamenti e dei comportamenti pubblici.*". L'Agenzia europea ha anche individuato come settori maggiormente sensibili nei quali è necessario attivare programmi e interventi correttivi delle "storture discriminatorie" quelli del lavoro, istruzione, cura e assistenza sanitaria, cultura e mass media.

Anche alla luce di quanto evidenziato dall'organismo europeo e in coerenza con gli analoghi interventi normativi già approvati in altre Regioni, con il presente progetto di legge si intende dettare un *corpus* di norme per prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle condizioni intersessuali, al fine di consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché di prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione e garantire il diritto all'autodeterminazione (**articolo 1**).

L'**articolo 2** promuove specifiche politiche del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l'inserimento lavorativo, oltre che istituti volti a garantire la parità di accesso al lavoro.

L'**articolo 3** prevede che la Regione promuova attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico, nonché per i genitori, in materia di contrasto degli stereotipi di genere e di prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Prevede, altresì, interventi, a sostegno degli studenti e delle studentesse in ambito scolastico e universitario.

L'**articolo 4** prevede la promozione, anche mediante la collaborazione con le associazioni e le organizzazioni del "terzo settore", di eventi socio-culturali che diffondano la cultura dell'integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto dei diversi stili di vita così come caratterizzati anche dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

L'**articolo 5** dispone interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone omosessuali, transessuali, *transgender* e intersessuate, nonché delle loro famiglie, e prevede la promozione di percorsi di formazione specifica rivolta agli operatori del settore. In particolare, la Regione garantisce fin dalla nascita il diritto alla integrità fisica delle persone che presentino condizioni o stati intersessuali.

L'**articolo 6** prevede che la Regione promuova il soccorso, la protezione, il sostegno e l'accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere o di una condizione intersessuale mediante i servizi sociali, in coerenza con la normativa regionale vigente.

L'**articolo 7** istituisce nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, la sezione "Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere". Le funzioni demandate all'Osservatorio consistono nella raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti da tutti i soggetti operanti nel settore, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione intersessuale e integrare e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

Nell'attività di monitoraggio, l'Osservatorio si avvale della collaborazione di tutti i soggetti che sul territorio rappresentano punti di osservazione del fenomeno e in particolare delle Associazioni per la tutela dei diritti delle persone omosessuali, transessuali e transgender.

Le funzioni del tavolo interassessorile e della task force permanente anti violenza istituiti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 luglio 2014, n. 29, sono estese alle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere delle vittime.

L'**articolo 8** disciplina le funzioni del CORECOM, prevedendo che tale organismo di garanzia effettui la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali, all'identità di genere o a una condizione intersessuale della persona. Inoltre, il CORECOM è chiamato a garantire adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente proposta di legge.

Infine, la Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nell'ambito dell'informazione e della comunicazione per l'adozione di modelli comunicativi che utilizzino un linguaggio non discriminatorio, non offensivo e non stereotipato nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersex.

L'**articolo 9** definisce la norma finanziaria.

L'ASSESSORE AL WELFARE
arch. Salvatore NEGRO

IL PRESIDENTE
dott. Michele EMILIANO

Articolo 1

Principi e finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in coerenza con gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3 dello Statuto regionale, promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale, della propria identità di genere o condizione intersessuale, nonché a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione.
2. La Regione riconosce i diritti all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere e all'integrità fisica delle persone intersex e si adopera a garantirlo nell'ambito delle proprie competenze.
3. La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione intersessuale.
4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione intersessuale e favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie.

Articolo 2

Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*), la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi in favore delle persone discriminate, in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di una condizione intersessuale. La Regione, in particolare, attraverso i servizi per il lavoro garantisce opportune misure di accompagnamento al fine di supportare le persone, che risultano discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e indirizzino le persone medesime agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.
2. La Regione e gli enti locali, promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale, identità di genere o condizione intersessuale nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale degli uffici e degli enti, anche con l'apporto dei Comitati unici di garanzia di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183.
3. La Regione sensibilizza le imprese operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.

Articolo 3

Istruzione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove, organizza e sostiene attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado del sistema di istruzione e del sistema di formazione professionale, in materia di contrasto degli stereotipi di genere e di prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione intersessuale.
2. La Regione coadiuva le istituzioni scolastiche, nell'ambito del sistema dell'autonomia, promuovendo forme di collaborazione nell'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lett. d) e comma 16 della legge 13 luglio

2015, n. 107, nonché dall'articolo 16, lett. d), del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono rivolte anche a favore dei genitori degli studenti.

4. Nell'ambito della programmazione regionale e dei progetti avviati a valere sui fondi europei nei settori dell'istruzione e della formazione, la Regione promuove attività di formazione e di informazione sui temi di cui al comma 1. Nel dare attuazione alle attività suddette, la Regione si coordina con l'Ufficio scolastico regionale.

5. Al fine di fornire ascolto e sostegno agli studenti e alle studentesse che, in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere o delle condizioni intersessuali, siano vittime di discriminazione o violenza o che vivano condizioni personali che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi accademici o del proprio percorso formativo, o che sperimentano difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali, la Regione attiva l'integrazione del servizio gratuito di counseling, già offerto dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU) e promuove con i CUG delle Università del territorio attività e spazi di ascolto.

Articolo 4

Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio-culturali al fine di sensibilizzare i cittadini e gli operatori economici al rispetto dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e delle persone intersex, per diffondere la cultura dell'integrazione e della non discriminazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali, in particolare quelle di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Registro delle organizzazioni di volontariato) e alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Registro delle associazioni di promozione sociale).

Articolo 5

Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria

1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, promuovono e sostengono attività e iniziative di informazione, consulenza e supporto in favore delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender e intersex (LGBTI) dei loro genitori e delle loro famiglie.

2. La Regione promuove la formazione specifica di operatrici e operatori dei settori di cui al comma 1, valorizzando esperienze e competenze maturate dalle organizzazioni operanti nell'ambito del contrasto alle forme di discriminazione e di violenza delle persone LGBTI, per favorire la condivisione di saperi e competenze tra le figure professionali che operano nei servizi sia pubblici che privati.

3. La Regione garantisce fin dalla nascita il diritto alla integrità fisica delle persone che presentino condizioni o stati intersessuali.

4. La Regione promuove l'attivazione e il sostegno degli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.

Articolo 6

Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime

1. La Regione garantisce il soccorso, la protezione, il sostegno e l'accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di una condizione intersessuale.

2. In attuazione dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 e dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 2014 n. 29, la Regione favorisce, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'attivazione sul territorio regionale di servizi per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di una condizione intersessuale, nonché per l'accoglienza, in collaborazione con i servizi già operativi nell'ambito delle reti antiviolenza territoriali.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alle leggi regionali 16 marzo 1994, n. 11 e 18 dicembre 2007, n. 39, in possesso di esperienza specifica maturata nell'ambito della prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza.
4. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi nei confronti delle persone a motivo del loro orientamento sessuale, identità di genere o condizione intersessuale.
5. Le funzioni del tavolo interassessorile e della task force permanente antiviolenza istituiti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 luglio 2014, n. 29, sono estese alle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere delle vittime.

Articolo 7

Tavolo tecnico regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere delle vittime.

1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, il Tavolo tecnico sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
2. Il tavolo è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) sei rappresentanti designati dalle associazioni LGBTI che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;
 - c) due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie;
 - d) la Consigliera regionale di parità;
 - e) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori.
3. I componenti del Tavolo tecnico, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. Il Tavolo tecnico:
 - a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
 - b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;
 - c) collabora con istituzioni, enti ed organismi regionali per dare attuazione alla presente legge, nonché con esperti e professionisti, per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.
 - d) coordina le attività connesse all'adesione della Regione alla rete R.E.A.D.Y
5. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative del Tavolo tecnico, nonché individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell'esercizio delle funzioni del medesimo.

Articolo 8

Misure in materia di informazione e comunicazione.

1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 28 febbraio 2000 n. 3 (*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali, all'identità di genere della persona o alle condizioni intersessuali, anche in attuazione dell'articolo 36 *bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*).
2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.
3. La Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione per l'adozione di modelli comunicativi che utilizzino un linguaggio non discriminatorio, non offensivo e non stereotipato nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersex.

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza, la spesa complessiva di € 50.000,00, nell'ambito della MIS 12 ROGR 10 TIT. 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento, in termini di competenza, della MIS 20 PROGR 3 TIT 1.
2. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati.